DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 gennaio 2025, n. 16

DGR n. 1101/2024: Calendario Venatorio regionale annata 2024/2025. Modifiche ed integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli articoli 4, 5 e 6 della Legge Regionale (L.R.) 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 165 del 30.03.2001;
- gli articoli 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) 22 gennaio 2021, n. 22, recante l'Atto di Alta Organizzazione M.A.I.A. 2.0;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste, Dott. Donato PENTASSUGLIA

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'articolo 6 comma 8 delle linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi degli articoli 18 e 20 del D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

- √ 1. di procedere ad integrare e modificare il vigente Calendario Venatorio regionale 2024/2025, approvato con DGR n. 1101/2024, nei seguenti termini:
 - procrastinare il periodo del prelievo delle specie **Tordo bottaccio e Tordo sassello** di cui all'art. 4 comma 1 lett. j) portando lo stesso dal 19 gennaio 2025 al 29 gennaio 2025 per le specie Tordo bottaccio e Tordo sassello. Detto prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento con limitazione del carniere giornaliero, anche in detto periodo di prolungamento, a 15 (quindici) capi di dette specie con massimo nr. 5 capi, sempre giornalieri, di Tordo sassello;
 - procrastinare il periodo del prelievo delle specie **Beccaccia** di cui all'art. 4 comma 1 lett. l) portando lo stesso dal 19 gennaio 2025 al 29 gennaio 2025. Con conferma che detto prelievo potrà essere effettuato unicamente dalle ore 07,00 alle ore 16,00 delle giornate previste (giornate fisse) ed, inoltre, del carniere totale mensile di gennaio che non potrà superare i nr. 6 capi per cacciatore;
 - che in dette giornate devono considerarsi applicate tutte le prescrizioni di cui all'art. 3 dell'Allegato A) della DGR n. 1101 del 31.07.2024;
- √ di stabilire che dette modifiche/integrazioni devono considerarsi riportate nell'allegato A) del vigente
 Calendario Venatorio regionale 2024/2025, approvato con la predetta DGR n. 1101/2024, a parziale
 modifica ed integrazione, e precisamente:
 - all'art. 4, comma 1 lett. j) per il "Tordo bottaccio e Tordo Sassello";
 - all'art. 4 comma 1 lett. l) per la "Beccaccia";
 - all'art. 7, comma 1 capoverso "Selvaggina migratoria": a fine capoverso deve considerarsi aggiunta la

- seguente dicitura "Per le specie Tordo bottaccio e Tordo sassello il predetto carniere giornaliero viene limitato fino al 29 gennaio.";
- ✓ di confermare tutte le altre previsioni riportate nell'Allegato A) della DGR n. 1101/2024;
- 2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta Regionale
NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta Regionale
RAFFAELE PIEMONTESE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: DGR n. 1101/2024: Calendario Venatorio regionale annata 2024/2025. Modifiche ed integrazioni.

Con DGR n. 1101 del 31 luglio 2024 è stato approvato il Calendario Venatorio regionale annata 2024/2025.

Premesso e richiamato tutto quanto riportato nella predetta DGR n. 1101/2024, si ribadisce ed evidenzia che:

L'articolo 18 della Legge n. 157/1992 dell'11 febbraio 1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche, stabilisce:

- a) al comma 1, i termini (terza domenica di settembre 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia:
- b) al comma 1 bis, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della legge n. 96/2010, che l'esercizio venatorio "....... è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli";
- c) al comma 2, così come modificato dalla legge n. 136/2023, il potere attribuito alle Regioni di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che, per le singole specie, i "..... termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1";
- d) al comma 4 la competenza delle Regioni ad emanare il Calendario venatorio, nel rispetto "di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis, 2 e 3 e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria".

I già menzionati periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 18 della L. 157/1992 dall'art. 42 della legge n. 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE.

Nello specifico la direttiva 2009/147/CE non indica date precise in merito alla stagione venatoria ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale o primaverile o "ripasso").

Inoltre, l'articolo 7 della direttiva 2009/147/CE, secondo cui "In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale", ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite il suddetto articolo 18 della legge 157/92 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso articolo 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva 2009/147/CE, standard minimi e

uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plutimis, Corte Costituzionale sent. N. 233/2010).

La Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva in Italia con Legge n. 503/1981 e la Direttiva, pur discostandosi dal parere ISPRA, così come in precedenza la Direttiva 79/409/CEE, non indicano date precise in merito all'inizio ed alla fine della stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limitano a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale).

Il calendario venatorio è, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge 157/1992 e successive modifiche, una competenza delle Regioni, che lo emanano quindi nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra.

L'ISPRA nel documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", trasmesso alle Regioni con propria nota prot. n. 25495/T-A11 del 28 luglio 2010, chiarisce che, a prescindere dall'inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, "... la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale", esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/92.

In riferimento al ruolo dell'ISPRA la Corte Costituzionale con sentenza n. 332 del 2006 ha ritenuto non obbligatorio e non vincolante il parere dell'ISPRA ove la regolamentazione dell'attività regionale si mantenga nei termini di tutela fissati dalla legge quadro nazionale.

L'Istituto Superiore di Protezione Ambientale (ISPRA ex INFS) esprime tre diverse tipologie di pareri: obbligatorio e non vincolante quello ex art. 18, comma 2 Legge n. 157/92 con riferimento alla preapertura dell'attività venatoria; meramente interlocutorio, non obbligatorio e non vincolante quello di cui all'art. 18, comma 1, L. 157/92; obbligatorio e vincolante quello di cui all'art. 18, comma 2, penultimo periodo della L. 157/92 come introdotto dall'art. 42, comma 2 della L. 96/2010 (Legge Comunitaria 2009) relativo alla posticipazione non oltre la prima decade di febbraio dell'attività venatoria.

Il documento "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU" elaborato dal Comitato scientifico ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, 2014 e 2021 stabilisce, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale e afferma, tra l'altro, che "in generale, l'inizio della migrazione di ritorno può solo essere stimata per confronto di dati provenienti da molte regioni dell'Unione Europea, importanti sono: l'analisi delle ricatture e la considerazione delle date di arrivo nelle zone di riproduzione. Il metodo di analisi e le informazioni che definiscono i tempi di migrazione prenuziale è basato sulle statistiche relative alle popolazioni e non ai singoli uccelli"; considerato che dubbi sussistono sul grado di precisione di tali dati, poiché le analisi delle sovrapposizioni sono effettuate a livello nazionale e nei singoli Stati membri la circostanza che le varie regioni siano poste su latitudini differenti, con correlate difformità climatiche, determina

normalmente sostanziali oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, circostanza questa che rende ammissibile un certo grado di flessibilità nella fissazione dei periodi di caccia.

La Guida Interpretativa della Direttiva 2009/147/CE, al paragrafo 2.7.10, poichè esiste la circostanza che varie Regioni di un singolo Stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano quindi correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, consente alle Regioni degli stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai "Key concepts (KC)" nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla realtà regionale.

La "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" è un documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea, ultima stesura Febbraio 2008, quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria, con particolare riferimento ai paragrafi 2.4.25, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.9 e 2.7.10.

Da un confronto fra la Guida ISPRA ai calendari venatori con i documenti europei KC e Guida Interpretativa della Direttiva 147/2009/CE emerge che l'ISPRA propone una restrizione all'attività venatoria di 20 giorni per la gran parte dell'avifauna migratoria (anatidi, turdidi, scolopacidi, rallidi, caradridi) rispetto ai periodi oggi vigenti nella legge nazionale 157/92.

Il rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili, sollevato dall'ISPRA nella nota sopracitata del 29 luglio 2012, è analizzato nella Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 e in tali punti non è mai proposto il divieto di caccia alle specie simili.

L'ISPRA, con propria nota di riscontro prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto "Interpretazione del documento - Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42 - ", ha comunicato che "rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici".

Il documento Ornis "Key Concepts" (KC) e la Guida Interpretativa della direttiva 2009/147/CE sono i riferimenti tecnici per la corretta applicazione della direttiva negli Stati Membri pur non rientrando nell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario.

Le indicazioni dell'ISPRA sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori (categorie SPEC), contenute nella Guida ai Calendari venatori, sono direttamente le conclusioni solo dell'ente BirdLife International e non rappresentano la posizione ufficiale della Commissione Ambiente UE, che infatti analizza tutti i dati scientifici disponibili prima di definire lo stato di conservazione delle diverse specie e sottoporle successivamente ai Piani di Gestione Internazionali. La situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori va quindi stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e non solo sui dati di BirdLife International.

Di notevole rilevanza giuridica è la Sentenza 24 febbraio 2011 N. 02443/2011 REG.PROV.COLL. N. 08208/2010 REG.RIC. della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio avente ad oggetto "Adozione del Calendario Venatorio Regionale e Regolamento per la stagione venatoria 2010-2011 nel Lazio" e di ogni atto presupposto e/o connesso che dispone tra l'altro: "Che, come già specificato dalla Sezione nella propria Ordinanza dell'11.11.2010, l'art.7, comma.1 della legge n.157 del 1992 qualifica l'ISPRA come «organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province>>, la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività (carattere, quest'ultimo da riconoscersi ai pareri ISPRA nel solo caso sopra ricordato), il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall'Amministrazione regionale, la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l'hanno portata a disattendere il parere".

Nella fattispecie la sentenza 10/10/2011 N. 01508/2011 REG. PROV. COLL. N. 01664/2011 REG. RIC. della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto riguardante la delibera della Regione Veneto DGR n. 1041 del 12.07.2011 ha introdotto un importante precedente giuridico che deve essere opportunamente richiamato e considerato.

In conformità con quanto su sostenuto si sono espressi anche altri Tribunali Amministrativi Regionali (Tar Toscana 523/2013; Tar Basilicata 352/2012; Tar Lazio 04908/2010; Tar Lombardia 1827/2009; Tar Sicilia 1633/2009; Tar Marche 1778/2007; Tar Liguria n. 974/2015).

All'uopo, non può sottacersi quanto contenuto nell'ordinanza n. 01845/2012 REG.PROV.COLL. N. 01305/2012 REG.RIC. Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia che ha confermato l'attuale indirizzo giuridico sulla facoltà delle Amministrazioni Regionali di discostarsi dal parere dell'ISPRA fornendo le valutazioni tecnico scientifiche a supporto delle proprie motivazioni.

In siffatta prospettiva si è espresso, ulteriormente, il TAR Lazio con sentenza n. 01845/2014 REG. PROV.COLL. – N.08268/2013 REG.RIC., con la quale ha ribadito il ruolo dell'ISPRA statuendo che "la funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma è quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico" ed ha specificato che "il parere reso da tale organo sul calendario venatorio può essere disatteso dalla Regione, la quale ha soltanto l'onere di farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni che l'hanno condotta a non osservarlo".

In tale contesto si evidenzia quanto statuito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7182/2019, che, peraltro è stata richiamata in precedenti deliberazioni della G.R., in primis nella DGR n. 2441 del 30 dicembre 2019.

Con nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: "Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013" che riferendosi alla Guida redatta dall'ISPRA riporta:"tale documento non ha una valenza

normativa, costituendo semplicemente uno strumento con il quale si è inteso, da parte della Commissione Europea, fornire <u>maggiori chiarimenti in ordine alle disposizioni della direttiva relativa alla caccia</u> nel rispetto dei principi di conservazione posti dalla stessa.".

In merito al "potere sostitutivo" esercitato, con delibera del Consiglio dei Ministri, dal Governo Italiano – ex art. 120 comma 2 della Costituzione e ex art. 8 legge 131/2003 – nei confronti di alcune Regioni, tra cui la Puglia, con il quale è stata disposta la chiusura anticipata della caccia alle specie Tordo bottaccio, Cesena e Beccaccia il TAR Liguria con sentenza n. 105/2016 e il TAR Toscana con sentenza n. 92/2016 hanno statuito che il "progetto denominato EU – Pilot", istituito ai sensi del punto 2.2 della comunicazione della Commissione Europea 5.9.2007, COM (2007) 502, costituisce una forma di dialogo "strutturato" tra la Commissione EU ed uno Stato membro al fine di risolvere preventivamente una "possibile" violazione del diritto dell'UE e di evitare di ricorrere a procedimenti formali d'infrazione ex art. 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e che, pertanto, la mera pendenza del caso EU-Pilot 6955/14/ENVI non integra, di per sé, accertamento del mancato rispetto della normativa comunitaria, requisito necessario per il sorgere del potere sostitutivo del Governo. Peraltro, su detto caso EU Pilot è intervenuta l'archiviazione da parte della Commissione Europea (di cui danno atto le sentenze del Consiglio di Stato Sez. IV n. 6916 e 7857/2022), senza che sia stato accertato alcun contrasto tra il comma 1 dell'art. 18 della L. 157/92 e ss.mm.ii. e le direttive 2009/147/CE (Direttiva "Uccelli) e 92/43/CEE (Direttiva "Habitat").

Con tali predette sentenze è stata ribadita, di fatto, la facoltà delle Regioni, ai sensi delle disposizioni di cui al richiamato paragrafo 2.7.10 della Guida interpretativa della Direttiva 147/2009/CE, di fissare date delle stagioni di caccia differenziate rispetto a quelle dei KC nazionali per talune specie quando queste Regioni siano in possesso di dati scientifici, nazionali e regionali, che attestino una differenza dell'inizio della migrazione prenuziale. Perciò la Regione Puglia, in ossequio alle vigenti normative e alle predette sentenze TAR, essendo in possesso di dati scientifici regionali, peraltro consegnati al competente Ministero e debitamente richiamati nelle premesse delle DGR n. 1058/2022 e n. 1101/2024 e del presente provvedimento, ritiene anche per l'annata venatoria 2024/2025 di discostarsi da quanto previsto dai succitati KC nazionali per le specie di Turdidi (Tordo bottaccio e Tordo Sassello nonché Beccaccia).

All'uopo, si richiamano le recenti sentenze TAR Liguria n. 835/2022, TAR Umbria n. 8/2023, Ordinanza TAR Toscana n. 1070/2022, Ordinanza Consiglio di Stato n. 5685/2022, Ordinanza TAR Sardegna n. 255/2022, ordinanza TAR Calabria n. 628/2023, Ordinanza Consiglio di Stato n. 5856/2022 nonché sentenza del TAR Lombardia (Seconda Sezione) n. 2583/2024 e Ordinanza cautelare TAR Emilia Romagna (Seconda Sezione) n. 307/2024 e relative Ordinanze del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) rispettivamente n. 04665/2024 e n. 04666/2024. Detti recentissimi pronunciamenti della Giustizia Amministrativa, incluso il Consiglio di Stato, hanno legittimato la data di chiusura a fine gennaio per le specie di Turdidi in parola. Le precitate Regioni hanno motivato con studi regionali e nazionali lo discostamento del prelievo da quanto previsto dai KC italiano e, di conseguenza, dal parere ISPRA su quanto trattasi.

La Regione, sulla scorta di ulteriori congrue motivazioni tecnico-scientifiche che tengano conto delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio, può disporre con il calendario venatorio periodi di caccia che si discostino anche da quelli suggeriti dall'ISPRA, comunque rispettosi del periodo massimo previsto per la stagione venatoria, dell'arco temporale massimo contemplato per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla

legge 157/1992 e, quindi, come tali conformi alla direttiva 2009/147/CE, così come innanzi debitamente rappresentato.

Altresì, in relazione a quelle specie per le quali il citato documento "Key concepts" consentirebbe un periodo di caccia anche nel mese di febbraio la Regione Puglia conferma di non avvalersi della possibilità di posticipare la data di chiusura alla prima decade di febbraio per determinate specie, come previsto dall'art. 18 comma 1bis della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge n. 96/2020, con relativo rispetto dell'arco temporale di prelievo nella stagione venatoria.

Nella circostanza si richiamano il parere, riguardante il Calendario Venatorio regionale 2024/2025, rilasciati dall'ISPRA, debitamente acquisito ai sensi del comma 2 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2017 (nota prot. rif. n. 0035930/2024), quello del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio nazionale (nota MASAF n. 0283085 del 25.06.2024) nonché quello del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale, organo tecnico-consultivo-propositivo della Regione Puglia, espresso nella riunione del 24 luglio 2024.

Con DGR n. 1101 del 31 luglio 2024, pubblicata sul BURP n. 65 del 12.08.2024, è stato approvato il Calendario Venatorio regionale 2024/2025.

Nelle premesse di detto provvedimento (n. 1101/2024) è riportato, tra l'altro, che per alcune specie tra cui il Tordo bottaccio, Tordo sassello e Beccaccia "la Regione, si riservava di apportare integrazioni e/o modifiche al testo in approvazione conseguentemente all'ulteriore parere che sarà richiesto e rilasciato dall'ISPRA, dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio nazionale e regionalesul prolungamento del periodo di prelievo.....sulla base di specifica documentazione.....".

Nelle riunioni del 02 e 08 ottobre 2024 il Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale ha formulato diverse proprie proposte e rilasciato il relativo parere in merito alle modifiche/integrazioni in parola riguardanti il Calendario Venatorio 2024/2025 approvato con DGR n. 1101/2024.

A seguito di avvenuto approfondimento, così come di seguito riportato per ogni specie di che trattasi, la competente Sezione regionale ha richiesto all'ISPRA e al Comitato Tecnico Faunistico Venatorio nazionale, con nota pec n. 0579814/2024, ulteriore apposito parere circa le integrazioni/modifiche che si intendono apportare al proprio vigente Calendario Venatorio 2024/2025, precisamente:

- prolungamento del periodo del prelievo delle specie Tordo bottaccio e Tordo sassello di cui all'art. 4 comma 1 lett. j) dell'Allegato A) della DGR n. 1101/2024 portando lo stesso dal 19 gennaio 2024 al 29 gennaio 2024. Detto prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento con conferma della limitazione del carniere giornaliero, in detto periodo di prolungamento, a 15 capi di dette specie con massimo nr. 5 capi, sempre giornalieri, di Tordo sassello;
- prolungamento del periodo del prelievo delle specie Beccaccia di cui all'art. 4 comma 1 lett. l) dell'Allegato A) della DGR n. 1101/2024 portando lo stesso dal 19 gennaio 2024 al 29 gennaio 2024. Con conferma che detto prelievo potrà essere effettuato unicamente dalle ore 07,00 alle ore 16,00 delle giornate previste (giornate fisse) ed, inoltre, del carniere totale mensile di gennaio che non potrà superare i nr. 6 capi per cacciatore.

Il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio nazionale ha espresso, nella seduta del 19.12.2024, parere favorevole alla proposta di modifica del Calendario Venatorio regionale 2024/2025, giusta nota prot. uscita n. 0673192 del 20.12.2024, acquisita agli atti regionali con protocollo n. 0643419/2024.

Altresì, l'ISPRA ha rilasciato il proprio relativo parere, sfavorevole, su quanto richiesto dalla Regione Puglia, giusta nota pec n. 0067581/2024 del 09.12.2024, acquisita agli atti regionali con protocollo n. 0614416/2024 dell'11.12.2024.

Nel predetto parere l'ISPRA espone diverse considerazioni riguardanti la precitata delibera 1101 del 31/07/2024 della Regione Puglia riguardante il Calendario Venatorio 2024/25. Al riguardo, la Regione Puglia manifesta il proprio contrario avviso per le motivazioni di seguito riportate.

Una prima osservazione di ISPRA concerne la circostanza che siano stati ignorati i risultati delle pubblicazioni che confermano le decadi di inizio della migrazione prenuziale riportate per l'Italia nel Key Concepts Document (KCD) redatto dalla Commissione Europea nel 2021.

Al riguardo si evidenzia quanto segue:

- 1. Non si condivide l'assunto riportato nel parere con cui si asserisce che la Regione Puglia abbia "ignorato" i risultati presenti nel documento KCD 2021 e nell'Atlante Europeo delle Migrazioni, in particolare nel modulo "Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of Article 7(4) of Directive 79/409/CE". Infatti, il documento KC 2021 è espressamente citato proprio nella DGR n. 1101/2024 alle pagine 53222, 53224, 53231, 53232, 53233, 53234, 53235, 53236, 53237 (pagine del relativo Bollettino Ufficiale del 12/08/2024 su cui è pubblicata la DGR in parola), laddove si trattano le specie alzavola, codone, beccaccia, cesena, tordo bottaccio e tordo sassello.
- 2. Inoltre, il documento KCD 2021 smentisce i dati italiani (quindi le posizioni ISPRA) per due specie, beccaccia e codone, stabilendo a livello transnazionale che la migrazione ha inizio in febbraio e non in gennaio negli areali che includono l'Italia. Per varie altre specie, tra cui il tordo bottaccio e il tordo sassello, la Commissione evidenzia le discrepanze dei dati italiani e il loro anticipo rispetto a quelli degli altri Stati UE confinanti, descrivendo una possibile confusione fra movimenti invernali e vera e propria migrazione. Oltre a ciò, numerosi pronunciamenti della Giustizia Amministrativa Italiana hanno stabilito che le Regioni possono discostarsi dai dati KC (che non hanno valore legale) con studi scientifici a supporto. Appare quindi evidente che sia la Commissione, sia i diversi Giudici Italiani hanno colto le problematiche associate alla redazione dei KC italiani, formulati da un approccio non condivisibile.

D'altra parte, laddove ISPRA cita le conclusioni del modulo "Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of Article 7(4) of Directive 79/409/CE" si argomenta che i risultati ottenuti possono essere minati da potenziali pregiudizi nella metodologia di raccolta dei dati di inanellamento citati da diversi autori per le seguenti motivazioni:

 Mancanza del dataset utilizzato; si tratta di una debolezza forte, poiché gli stessi Autori dichiarano di avere compiuto una selezione dei dati grezzi EURING, in base a diversi parametri.

Tale mancanza non consente una corretta e completa verifica critica dei risultati e delle

conclusioni dell'Atlante stesso, anche considerato che gli Autori hanno applicato una selezione ai dati grezzi, i cui criteri non sono sufficientemente chiari. D'altra parte, la selezione dei dati grezzi di mark-recapture, che viene inquadrato in un contesto di Citizen Science e non di ricerca scientifica, è un passaggio fondamentale per limitare i bias nell'interpretazione del fenomeno migratorio. Trarre delle conclusioni sulla migrazione degli uccelli dai dati grezzi può quindi essere fuorviante, perché i re-incontri e i conseguenti spostamenti degli uccelli sono il risultato di un processo di osservazione eterogeneo e soggetto a forti distorsioni campionarie, come acclarato a livello scientifico internazionale (Fandos e Tellerfa, 2018; Korner-Nievergelt et al., 2010; Naef-Daenzer et al., 2017; Thorup et al., 2014). Infatti, sebbene i dati EURING siano una fonte di dati straordinariamente ricca sui movimenti degli uccelli, la loro analisi è tuttavia un esercizio molto impegnativo per diverse ragioni (Fandos et al., 2022). Se l'analisi dei dati di mark-recapture non è corretta, si traduce in stime non comprovate che possono portare a risultati distorti o, nel peggiore dei casi, a conclusioni errate del fenomeno sottoposto ad esame. Di seguito si riportano alcuni esempi eloquenti di possibili fonti di bias, come segnalati nella letteratura scientifica specializzata:

- gli uccelli in fase di dispersione e quelli in migrazione non sono separati tra loro e lo sforzo di campionamento è molto eterogeneo (Korner-Nievergelt et al., 2010; Paradis et al., 1998). In primo luogo, lo sforzo di campionamento in Europa varia a seconda degli schemi nazionali di inanellamento e nelle diverse specie (Fandos et al., 2022). Inoltre, sebbene la maggior parte degli individui nella maggior parte delle specie non disperda lontano, una piccola percentuale di individui può disperdersi su lunghe distanze (Paradis et al., 2002; Van Houtan et al., 2007), confondendo tali movimenti con i veri movimenti migratori. Gli uccelli in dispersione possono poi passare da una modalità di movimento all'altra in base a complessi compromessi tra stato interno, contesto ambientale, capacità di movimento e capacità di navigazione (Nathan, 2008). Questo è importante da considerare, soprattutto quando i dati campionari sono scarsi e in tal caso ciò deve indurre a particolare cautela;
- i diversi tipi di recupero degli uccelli inanellati hanno diversi tassi di recupero e i recuperi degli uccelli vivi e di quelli morti possono essere influenzati da diversi pregiudizi legati allo sforzo di "ricerca/osservazione" da parte degli operatori/cittadini collaboranti e dalla conseguente probabilità di segnalazione del recupero (Paradis et al., 1998). Ad esempio, è probabile che la distribuzione spaziale degli uccelli ricatturati vivi differisca dai recuperi morti, poiché i primi dipendono essenzialmente dagli sforzi spaziali e temporali nelle attività di tipo ornitologico sul campo (maggior numero di recuperi in luoghi dotati di stazioni di inanellamento attive; Tellerfa et al., 2014). Mentre, i secondi, sono per lo più riportati dal grande pubblico e quindi sono distribuiti in modo più uniforme. Allo stesso tempo, la causa della morte può essere un'importante fonte di pregiudizi poiché gli uccelli uccisi intenzionalmente sono legati a modelli di caccia spaziali e temporali assai differenziati in tutta Europa (Potvin et al., 2017), e specialmente rispetto alle diverse specie selvatiche (es. caccia da appostamento, caccia vagante, caccia con o senza richiami, caccia senza cane o col cane e con diverse razze di cani, ecc.). Pertanto, è sempre raccomandata un'analisi esplorativa dei dati, almeno in base ai diversi tipi di recupero degli anelli, allo scopo di confrontare la bontà delle stime del fenomeno migratorio o, invece, di dispersione e, inoltre, se sia possibile analizzare assieme i dati dei diversi tipi di recupero degli anelli, anche tra uccelli cacciati e uccisi intenzionalmente dall'uomo, oppure trovati morti per caso (Fandos et al., 2022);
- una grande variazione nel tempo e nello spazio dello sforzo di cattura/inanellamento e di recupero può influenzare le distribuzioni spaziali e temporali dei risultati delle analisi (Fandoset al., 2022);

- le distanze di dispersione post-natale sono generalmente maggiori di quelle di dispersione in fase riproduttiva (Greenwood e Harvey, 1982; Paradis et al., 1998) e interferiscono con il fenomeno migratorio in modi imprevedibili;
- la dispersione femminile è maggiore di quella maschile (Li e Kokko, 2019);
- i modelli di migrazione a breve o a lunga distanza sono associati a diverse pressioni selettive, ad esempio l'efficienza del volo a lunga distanza dipende in modo critico dalla morfologia delle ali, spesso diversa nei giovani rispetto agli adulti (Claramunt, 2021; Sheard et al., 2020). L'analisi dei movimenti delle specie "vere migratrici" o "migratrici parziali" è particolarmente impegnativa a causa della variazione della fenologia della migrazione tra individui e popolazioni in tutta Europa (Lehikoinen et al., 2019);
- i movimenti migratori possono portare a una sovrastima delle distanze, per cui Fandos e coll.(2022) hanno ritenuto necessario escludere gli individui catturati o recuperati durante la migrazione nella tarda o all'inizio della stagione riproduttiva, i cui movimenti potevano essere potenzialmente confusi con movimenti di dispersione. Essi hanno quindi utilizzato il quantile del 95% delle distanze osservate nel periodo di riproduzione principale, come distanza limite conservativa per distinguere tra eventi di dispersione e veri movimenti migratori;
- la dimensione del campione può influenzare la stima della migrazione/dispersione, per cui Fandos et al., 2022, nel loro studio con gli stessi dati EURING hanno eseguito un'analisi preliminare esplorativa, con diversi sottoinsiemi di recupero degli anelli, giungendo alla conclusione che occorre un minimo di 20 individui, per analisi, per garantire solide stime, analisi che l'Atlante non ha comunque effettuato, avendo quindi inevitabilmente amalgamato dati di dispersione con dati di migrazione.
 - Per queste motivazioni la Regione Puglia ha scelto di non considerarlo, avendo contenuti non coerenti con l'approccio dei KCD e dello stesso ISPRA, che hanno uniformato per tutta Italia le date d'inizio migrazione.
- 3. Né convince quanto ISPRA afferma che" i dati del richiamato modulo concordano con i risultati di altri studi *basati sull'utilizzo di dati diversi dall'inanellamento*".

 Nel merito si evidenzia:
- Il lavoro indicato col punto 2 (piè di pagina) "Modelling the timing of migration of a partial migrant bird using ringing and observation data: a case study with the Song Thrush in Italy" di Ambrosini et al., 2023 utilizza I dati di inanellamento e <u>osservazione</u>. ISPRA non precisa però che i dati di osservazione, quindi quelli diversi dall'inanellamento, danno un risultato alquanto diverso spostando in avanti l'inizio della migrazione "tra fine gennaio e inizio febbraio per la maggior parte dell'Italia".
- Il lavoro indicato col punto 3 (piè di pagina) "Hunting bag statistics to assess the onset of prenuptial migration: the case of Song Thrush in the Central Mediterranean" di Andreotti et al. 2022, è un'analisi di dati parziali di prelievi riguardanti solo la Regione Liguria, in cui sono state prese in esame solo alcune stagioni venatorie, non tenendo conto invece di altre in cui i risultati sono diversi. Si tratta di una selezione di dati parziali e non conforme per una valutazione attendibile. Del resto, detto studio si conclude con l'affermazione che si avrebbe un inizio della migrazione prenuziale parziale e riferita solo per le province di Imperia e Savona, un risultato che non può essere considerato attendibile e valido per una popolazione di vari milioni di individui nel Mediterraneo.

Una seconda osservazione di ISPRA riporta che la Regione Puglia da una interpretazione non corretta alle discrepanze esistenti nel KCD tra le decadi di inizio migrazione riportate dai diversi Stati membri.

Si evidenzia, all'uopo, che:

- in merito "all'interpretazione fornita dalla Regione Puglia sul processo di aggiornamento dei dati KCD" si ribadisce quanto riportato precedentemente in questo documento e, peraltro, si ritiene che non siano state rispettate le raccomandazioni della Commissione europea sulla necessità di condivisione e concertazione degli stessi, così come sono state ignorate le richieste di approfondimento dei relativi dati. Non si condivide l'assunto che ISPRA abbia redatto i KCD 2021 in armonia con la Direttiva che , nella fattispecie, chiede la cessazione della caccia quando è iniziata la migrazione prenuziale, non quando ci sono movimenti non migratori. Infatti non ci sono prove, anche da parte di ISPRA, che in quelle decadi inizi la migrazione perché ha utilizzato metodi che non possono distinguente i movimenti invernali ed erratici (ammessi dallo stesso ISPRA) da quelli migratori. Le modalità di svolgimento del processo di revisione, condotto da ISPRA e MITE, hanno infatti portato a conclusioni completamente divergenti da quelle degli altri Stati UE, e i dati italiani sono stati oggetto di dubbi da parte della stessa Commissione europea.

Infine, ISPRA afferma che la Giunta Regionale ha interpretato in modo non corretto la bibliografia citata a supporto di un inizio più tradivo della migrazione prenuziale per le tre specie in questione. Nel merito, si ritiene che:

- relativamente all'interpretazione dei risultati degli studi riguardanti i tempi di migrazione le diverse recenti sentenze e ordinanze hanno chiarito la competenza dell'organo elettivo legiferante (le Regioni Italiane) e non l'esclusiva attribuzione all'ISPRA, organismo prettamente tecnico il cui parere non è vincolante. Inoltre, in merito alla telemetria satellitare ISPRA si pone in una macroscopica contraddizione affermando che tale metodica indurrebbe uno stato "non buono" di salute sull'animale marcato atteso che lo stesso Istituto utilizza da anni questo metodo di studio su molte specie; quindi, ISPRA (che ha dato parere favorevole agli studi compiuti) da una parte critica la telemetria satellitare e dall'altro la utilizza. Pertanto, si ritiene del tutto evidente che non può essere considerata un'argomentazione accettabile. Inoltre, i dati ottenuti sulle specie beccaccia e tordo bottaccio dimostrano viaggi migratori di migliaia di chilometri e in alcuni casi di compimento di più cicli migratori. Risulta evidente che lo stato di salute di questi soggetti è stato buono, poiché è noto che in "natura" gli animali debilitati o in stato non ottimale decedono e non possono certamente intraprendere voli di migliaia di chilometri.

Preso atto delle predette proposte e parere del Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale nonché dei pareri acquisiti in merito dall'ISPRA e dal Comitato Tecnico Faunistico venatorio nazionale e delle indicazioni formulate dal competente Assessore regionale finalizzate alla modifica dei termini del vigente calendario venatorio 2024/2025 per quanto attiene le specie Tordo bottaccio, Tordo sassello e Beccaccia.

Visto il paragrafo 2.6 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" in cui si richiama la necessità di non identificare chiusure differenziate per il gruppo dei tordi (Tordo bottaccio e Tordo sassello) per evitare il rischio di confusione e di abbattimenti involontari di specie simili.

Tanto premesso, si ritiene opportuno confermare la necessità di riportare e fornire indicazioni ed esplicitare il supporto motivazionale alla definizione del periodo di caccia sia da riferirsi alle indicazioni già esplicitate, per le specie di che trattasi, nella DGR n. 1101/2024, che si intendono integralmente richiamate, ed in parte, modificate ed integrate, come di seguito riportato:

Tordo bottaccio (Turdus philomelos)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo fino al 29 gennaio 2025, pur discostandosi dal parere ISPRA, in quanto:

- le seguenti recenti evidenze scientifiche sulla migrazione prenuziale in Puglia e in Italia meridionale in generale, permettono l'applicazione del paragrafo 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE, che consente l'utilizzo di dati scientifici a supporto di discostamenti dal dato KC nazionale;
- in primis si evidenzia che nel nuovo documento KC 2021 la Commissione Europea espone l'evidente contrasto fra i dati KC italiani e quelli di tutti gli altri paesi UE, con un anticipo da 3 a 6 decadi della migrazione in Italia rispetto agli altri Stati UE di latitudine simile. Lo stesso documento KC descrive la complessità dei movimenti invernali della specie nel Mediterraneo e motiva le discrepanze dei dati fra Stati UE con la possibile confusione fra movimenti invernali e vera e propria migrazione;

A queste premesse si aggiungono/ribadiscono le pubblicazioni scientifiche e i dati seguenti che attestano l'inizio della migrazione in Puglia e Italia meridionale nei mesi di febbraio e marzo:

- la pubblicazione Scebba, La Gioia e Sorrenti 2015 "Indagine sulla data di inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio il Puglia UDI, XL:5-15;
- altri cinque studi sperimentali, pubblicati su riviste di ornitologia scientifica riconosciute assegnano alla prima o seconda decade di febbraio l'inizio della migrazione: Scebba S., Soprano M., Sorrenti M. 2014. Timing of the spring migration of the Song Thrush Turdus philomelos through southern Italy, Scebba S., Oliveri Del Castillo M. 2017. Timing of Song Thrush Turdus philomelos on pre-nuptial migration in southern Italy. Ornis Hungarica 25, Muscianese E., Martino G., Sgro P., Scebba S. and Sorrenti M. 2018. Timing of pre-nuptial migration of the Song Thrush Turdus philomelos in Calabria (southern Italy, De Vita S., Biondi M.;2014. Il Tordo bottaccio Turdus philomelos a Castel Fusano (RNSLR-Roma):Status e fenologia. U.D.I. XXXIX 51-57. 2014, Tramontana D., Giannerini S., Sergiacomi U., Sorrenti M.;2017. Movimenti del tordo bottaccio Turdus philomelos in Umbria nel periodo invernale e primaverile. Poster XIX Convegno Nazionale di Ornitologia. Torino. 2017. http://www.gpso.it/news/tichodroma/tichodroma-vol-6-2017/;
- dati recentissimi, successivi all'uscita del documento KC 2021, di telemetria satellitare compiuti in Puglia dal DISAAT-Università di Bari nel 2022, presentati al 25° Congresso ASPA, tenutosi a Monopoli dal 13 al 16 giugno 2023, hanno dimostrato che le partenze per la migrazione prenuziale sono avvenute nella seconda metà di marzo (Tarricone et al., 2023);
- dati recentissimi di telemetria satellitare compiuti in Sardegna nel 2021 e 2022 e 2023, coordinati dall'Università di Milano, hanno dimostrato che le partenze per la migrazione prenuziale sono avvenute a partire dagli ultimi giorni di febbraio;
- i dati complessivi degli studi recenti di telemetria satellitare sono stati presentati nel 2023 al XXI Congresso Nazionale di Ornitologia, tenutosi a Varese dal 5 al 9 settembre 2023, e hanno dimostrato che in tre regioni italiane (Puglia, Sardegna e Marche) la migrazione prenuziale della specie ha inizio nel mese di marzo e mai in gennaio (McKinlay S.E., La Gioia G., Scebba S., Cardone G.G., Campanile D., Ragni M., Tarricone S., Rubolini D., Sorrenti M.,2023. "Satellite tracking of pre-breeding migration of Song Thrushes (Turdus philomelos) wintering in Italy", Proceedings XXI Convegno Nazionale di Ornitologia. Varese, 5-9 settembre 2023 https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fzenodo.org%2Frecords%2F8369565&e=1c <a href="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fzenodo.org%2Frecords%2F8369565&e=1c <a href="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https://urlsand.esvalabs.com/?u=https://urlsand.esvalabs.com/?u=https://urlsand.esvalabs.com/?u=https://urlsand.esvalabs.com/?u=https://urlsand.esvalabs.com/?u=https://urlsand.esvalabs.com/?u=https://urlsand.esvalabs.com/?u=https://urlsand.esvalabs.com/?u=https://urlsand.esvalabs.com/?u=https://urlsand.esvalabs.com/?u=ht
- uno studio compiuto in Liguria nei tre anni 2022, 2023 e 2024 dal CESBIN-Università di Genova, attraverso la tecnologia della bioacustica, ha dimostrato che non vi sono segnali di transito migratorio nel mese di gennaio, con assenza di segnalazioni acustiche nel periodo notturno.
- il sito internazionale Eurobirdportal, raccomandato dalla Commissione Europea per la

redazione dei Key concepts, dimostra che le presenze nel quadrante che include la Regione Puglia diminuiscono progressivamente a partire dalla seconda metà di marzo, mentre l'incremento delle presenze nel quadrante a Nord-Est della Regione Puglia ha inizio nell'ultima decade di febbraio.

 una recentissima nuova pubblicazione scientifica, che ha analizzato gli inanellamenti e le ricatture di tordi bottacci inanellati o ricatturati in Africa settentrionale, ha dimostrato l'assenza di movimenti migratori in gennaio (Scebba et al., 2023). Questo dato è fondamentale perché riconferma che anche i tordi svernanti in Africa non iniziano la migrazione in gennaio, ma dalla seconda metà di febbraio in poi, quindi non raggiungendo la Regione Puglia in gennaio.

E' dimostrato, quindi, che la Regione Puglia dispone sia di dati recenti, successivi all'uscita del documento KC 2021 e riferiti al territorio regionale, sia di dati sempre successivi al KC 2021 riguardanti il transito migratorio di tordi bottacci svernanti in altre regioni o all'estero che potrebbero investire il territorio pugliese nel corso della migrazione prenuziale. Entrambi queste fonti scientifiche dimostrano assenza di movimenti migratori in gennaio; quindi, che il prelievo venatorio esteso fino a fine del mese di gennaio rispetta i principi della Direttiva 147/2009/CE.

All'uopo, si evidenzia e sottolinea che il complesso dei risultati scientifici citati sono stati ottenuti con diverse metodiche: telemetria satellitare, bioacustica, distribuzione degli inanellamenti in aree non di svernamento, punteggi del grasso corporeo, occupazione di celle con avvistamenti. La convergenza dei risultati sull'assenza di migrazione in gennaio e molta parte di febbraio, ottenuta con diverse metodiche di studi, aumenta il valore scientifico delle conclusioni tratte.

In aggiunta a queste recenti acquisizioni, vi sono altre fonti di letteratura nazionale che confermano l'assenza di movimenti migratori in gennaio e l'inizio della migrazione prenuziale in febbraio e marzo:

- nella pubblicazione scientifica ANDREOTTI, A., L. BENDINI, D. PIACENTINI & F. SPINA, (1999).
 The role of Italy within the Song Thrush Turdus philomelos migratory system analysed on the basis of ringing-recovery data. Vogelwarte, dove dalla tabella delle ricatture di esemplari inanellati all'estero e ricatturati nel Sud Italia, a pag.39 fig. d, si evince che un movimento iniziale di migrazione prenuziale si verifica a partire dalla 1° decade di febbraio dato l'inizio del marcato aumento delle stesse;
- nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) "Licheri D., Spina F., 2002 –Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae –Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208"; gli autori affermano a pag.111: "I dati di inanellamento indicano quindi che la migrazione di ritorno va da febbraio ad aprile";
- nella pubblicazione ISPRA " Spina F. & Volponi S., 2008 Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma, a pag. 228 si afferma: "La massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall'andamento dell'indice d'abbondanza"; inoltre la tabella riportata a pag 229 evidenzia in modo chiaro l'inizio della migrazione prenuziale dopo la prima decade di febbraio e l'inizio della migrazione autunnale a fine agosto;

Pertanto, si ribadisce che l'analisi complessiva di tutte le fonti bibliografiche e dei dati e ricerche più recenti portano a concludere che la migrazione prenuziale del tordo bottaccio in Puglia abbia

inizio in febbraio-marzo, e non in gennaio. In quest'ultimo mese quindi il prelievo venatorio fino al 29 gennaio non va a sovrapporsi al periodo migratorio pre-riproduttivo ed è quindi in armonia con la Direttiva 147/2009/CE e con la legislazione nazionale e regionale, oltre che in accordo col paragrafo 2.7.10 della Guida Interpretativa della Direttiva 147/2009/CE.

Inoltre, la specie è giudicata in favorevole stato di conservazione in Europa e a livello globale con classificazione IUCN "Least concern" in entrambi gli areali. Inoltre, la specie è giudicata in aumento moderato in Europa come numero di coppie riproduttive nell'arco temporale 1980-2021 https://pecbms.info/trends-and-indicators/species-trends/species/turdus-philomelos/.

Questo dato permette di concludere che il prelievo alla specie condotta fino a fine gennaio in tutti gli anni passati in Puglia e in Italia non ha determinato un declino della popolazione ed è per questo <u>sostenibile</u>.

Tordo sassello (Turdus iliacus)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo fino al 29 gennaio 2025, pur discostandosi dal parere ISPRA, in quanto:

- le seguenti recenti evidenze scientifiche sulla migrazione prenuziale della specie permettono l'applicazione del paragrafo 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE, che consente l'utilizzo di dati scientifici a supporto di discostamenti dal dato KC nazionale;
- si evidenzia che anche per questa specie nel documento KC 2021 viene riportato il commento della Commissione Europea che, in risposta alle forti discrepanze fra Stati UE, nel quale si evidenzia la necessità di approfondimenti scientifici per distinguere gli spostamenti migratori da quelli erratici invernali per la ricerca del cibo, in analogia con quanto descritto per il tordo bottaccio. Il dato italiano fissato nella seconda decade di gennaio è in contrasto con quelli di altri paesi UE, essendo anticipato di 5 decadi rispetto ai dati di Grecia, Portogallo e Romania, di 4 decadi rispetto ai dati di Francia e Croazia e di 2 decadi rispetto a quelli della Spagna meridionale e di Malta;
- il tordo sassello è stato oggetto di uno studio specifico italiano ISPRA (Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F., 2001) "Redwing Turdus iliacus migration in Italy: an analysis of ringing recoveries. Ringing and migration, 2001", che afferma testualmente che "le aree di svernamento vengono abbandonate dalla metà di febbraio in avanti con un picco nella metà di marzo";
- il sito internazionale Eurobirdportal, raccomandato dalla Commissione Europea per l'aggiornamento dei Key concepts, dimostra che nel quadrante geografico che include la Regione Puglia le presenze sono molto scarse e non permettono di valutare tendenze, mentre nel quadrante a Nord-Est della Regione Puglia si nota una stabilità delle presenze in gennaio e febbraio, con un incremento nella seconda decade di marzo. Questo dato dimostra e conferma che gli spostamenti migratori prenuziali non hanno luogo in gennaio nell'areale meridionale che include la Regione Puglia;
- il processo di revisione del documento KC 2021 non si è svolto nei termini previsti dalla Commissione Europea, sia per quanto riguarda la partecipazione e condivisione dei risultati con le Regioni Italiane, sia in relazione alla scala di priorità nei riferimenti scientifici da utilizzare. Infatti, il dato KC italiano è fondato su semplici rapporti interni ISPRA e non su pubblicazioni scientifiche o riferimenti indicati dalla Commissione Europea.

In aggiunta a queste fonti di letteratura e dati riferiti al territorio regionale vi sono i seguenti lavori scientifici che confermano l'inizio della migrazione in febbraio e non in gennaio, precisamente:

 i dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione "Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. pag 238", evidenziano nella terza decade di gennaio un aumento delle ricatture verosimilmente coincidente con l'inizio della migrazione prenuziale che la tabella riportata a pagina 237 indica a partire dalla terza decade di febbraio;

- i dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987- I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere "TURDUS": sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring (Pag. 81 tab. 15), si rileva una sostanziale parità delle stesse nei mesi di Gennaio e Febbraio. In base ad un'analisi particolareggiata si afferma: "Tra la seconda metà di Febbraio e la prima di Marzo sono concentrate le riprese primaverili che, in Aprile sono del tutto assenti" (pag 30);
- i dati dei censimenti delle coppie riproduttive in Europa fanno registrare un aumento dal 2009 al 2019 https://pecbms.info/trends-and-indicators/species-trends/species/turdus-iliacus/.

Inoltre, la specie è giudicata "Least concern" dall'IUCN a livello globale e "Near threatened" in Europa, cioè due categorie al di fuori di quelle a rischio.

L'analisi complessiva delle fonti bibliografiche e dei dati disponibili convergono a dimostrare che non vi sono movimenti migratori in gennaio e di conseguenza il prelievo venatorio fino alla data del 29 gennaio è in armonia con la direttiva UE 147/2009/CE e la legge 157/92, attraverso l'applicazione del paragrafo 2.7.10 della Guida Interpretativa della Direttiva 147/2009/CE.

Questi dati dimostrano che la stagione venatoria fino a fine gennaio svolta per anni in Puglia e in Italia non ha determinato un impatto negativo sulla popolazione della specie.

Beccaccia (Scolopax rusticola)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo fino al 29 gennaio 2025, pur discostandosi dal parere ISPRA, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- in merito alla data di chiusura si fa presente quanto segue:
 - l'analisi trans-nazionale compiuta dalla Commissione Europea nel nuovo documento Key concepts 2021 stabilisce testualmente: "la migrazione prenuziale comincia in febbraio nei paesi mediterranei e nella prima metà di marzo altrove". Poiché è evidente che l'Italia appartenga ai paesi mediterranei, di fatto la Commissione Europea smentisce ISPRA, escludendo che la migrazione abbia inizio in gennaio. Infatti, la ricerca con telemetria satellitare, svolta nell'arco temporale 2019-2023, con marcatura dei soggetti nel mese di dicembre degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 in varie regioni d'Italia (inclusa la Puglia), ha dimostrato che le prime partenze per la migrazione pre-nuziale si sono verificate nell'ultima decade di febbraio (progetto di ricerca "Comportamento spaziale della Beccaccia (Scolopax rusticola) nel corso del ciclo annuale: uno studio pluriennale mediante telemetria satellitare – aggiornamento 2023. Prof. D. Rubolini-Susan McKinlay, Università degli Studi di Milano"). Tale risultato conferma quanto emerso nella pubblicazione scientifica: Tedeschi et al., 2019 "Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock" Current Zoology. Un altro studio italiano recentissimo, pubblicato su rivista internazionale, conferma ancora una volta che l'inizio della migrazione prenuziale in Italia avviene nell'ultima decade di febbraio (Tuti et al., 2023);

- la continuazione della stessa ricerca negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 coordinata dall'Università di Milano, che è stata oggetto di una pubblicazione al recente XXI Congresso Nazionale di Ornitologia, tenutosi a Varese dal 5 al 9 settembre 2023, ha dimostrato con la tecnologia satellitare e GPS/GSM con 38 partenze di soggetti marcati, che la prima data d'inizio migrazione è il 25 febbraio, quindi coerente con la conclusione della Commissione Europea stabilita nel documento KC 2021 (McKinlay S.E., Tedeschi A., Sorrenti M. & Rubolini D..2023. Pre-breeding migration and stopover of Eurasian Woodcocks wintering in Italy. Atti XXI 5-9 settembre 2023. Congresso Nazionale Ornitologia. Varese https://zenodo.org/records/8369565;
- i dati ottenuti nel 2024, in varie Regioni Italiane, confermano la totale assenza di partenze per la migrazione prenuziale in gennaio e l'inizio degli spostamenti migratori nella fine di febbraio (McKinlay & Rubolini, 2024).
- l'analisi specifica desunta dagli studi sopra citati di beccacce marcate in Regione Puglia dimostra che le partenze sono avvenute nel mese di marzo, in analogia con quanto verificato nelle confinanti regioni Molise, Campania e Calabria, e in coerenza con i dati di tutta Italia;
- nella bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; dove in tutti gli otto lavori, citati alle pag. 35-36, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione pre-nuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- l'analisi comparata di tutte le pubblicazioni più recenti, insieme alla conclusiva analisi della Commissione Europea, stabiliscono che la migrazione ha inizio in febbraio, di conseguenza la caccia fino al 20 gennaio 2024 non si sovrappone in alcun modo alla migrazione prenuziale ed è quindi legittima secondo la direttiva 147/2009/CE e i suoi documenti interpretativi.

In aggiunta a quanto sopra esposto la Regione Puglia fa presente che:

- ha inserito un limite di prelievo giornaliero pari a due capi ed un limite di prelievo stagionale pari a 20 capi, di cui massimo sei nel mese di gennaio, equivalente al limite suggerito dall'ISPRA in precedenti pareri;
- la caccia può essere praticata solo in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma e da cerca dalle ore 07,00 alle ore 16,00; ciò al fine di contrastare in modo ancor più efficace la pratica, peraltro vietata, della posta mattutina e serale;
- nel "Piano di gestione europeo" dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio complessivamente di importanza media, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata una efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati;
- è stata introdotta la disposizione che obbliga il cacciatore ad annotare immediatamente il capo abbattuto e rinvenuto (disposizione che normalmente era riservata alle specie stanziali);
- entro il 20 marzo 2025, in concomitanza con la riconsegna del tesserino venatorio regionali i
 cacciatori che hanno abbattuto capi di beccacce devono, preferibilmente, consegnare l'ala
 destra degli esemplari all'ATC di residenza o ad apposita Associazione delegata per il rilievo di
 alcuni dati , in particolare quelli relativi alla classe di età, che dovrà essere effettuato con
 l'ausilio di Enti, Associazione o personale specializzato;
- il territorio della Regione Puglia non è generalmente interessata dalla condizione "ondata di gelo", fattore climatico a cui la beccaccia risulta molto sensibile durante lo svernamento, infatti il Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, elaborato dall'ISPRA, stabilisce i seguenti criteri per la definizione di "ondata di gelo":
 - brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore);
 - temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;

- temperature minime giornaliere molto basse;
- temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
- estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
- durata dell'ondata di gelo stimata in 6-7 giorni;
- la Regione Puglia, comunque, si riserva la sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla specie;
- variato stato di conservazione (da spec-3 a stabile, dati di Wetlands International 2006 ripresi
 da Birdlife International 2006-2009):
 http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=2978#FurtherInfo.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale (R.R.) 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.

Esiti valutazione di impatto di genere: neutro

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economicofinanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale per il presente esercizio finanziario.

Tutto ciò premesso, al fine di consentire di procedere ad integrare e modificare il vigente Calendario Venatorio regionale 2024/2025, approvato con DGR n. 1101/2024, ai sensi dell'articolo 4 comma 4, lettera d) della L.R. 7/97 (norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale) e dell'art. 30 comma 2 della L. R. 59/2017 e successive modifiche e norme attuative, si propone alla Giunta Regionale:

- √ di procedere ad integrare e modificare il vigente Calendario Venatorio regionale 2024/2025, approvato con DGR n. 1101/2024, nei seguenti termini:
 - procrastinare il periodo del prelievo delle specie Tordo bottaccio e Tordo sassello di cui all'art. 4 comma 1 lett. j) portando lo stesso dal 19 gennaio 2025 al 29 gennaio 2025 per le specie Tordo bottaccio e Tordo sassello. Detto prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento con limitazione del carniere giornaliero, anche in detto periodo di prolungamento, a 15 (quindici) capi di dette specie con massimo nr. 5 capi, sempre giornalieri, di Tordo sassello;
 - procrastinare il periodo del prelievo delle specie Beccaccia di cui all'art. 4 comma 1 lett. l)
 portando lo stesso dal 19 gennaio 2025 al 29 gennaio 2025. Con conferma che detto
 prelievo potrà essere effettuato unicamente dalle ore 07,00 alle ore 16,00 delle giornate
 previste (giornate fisse) ed, inoltre, del carniere totale mensile di gennaio che non potrà superare i nr. 6 capi per cacciatore;
 - che in dette giornate devono considerarsi applicate tutte le prescrizioni di cui all'art. 3 dell'Allegato A) della DGR n. 1101 del 31.07.2024;
- √ di stabilire che dette modifiche/integrazioni devono considerarsi riportate nell'allegato A) del vigente Calendario Venatorio regionale 2024/2025, approvato con la predetta DGR n. 1101/2024, a parziale modifica ed integrazione, e precisamente:
 - all'art. 4, comma 1 lett. j) per il "Tordo bottaccio e Tordo Sassello";
 - all'art. 4 comma 1 lett. l) per la "Beccaccia";
 - all'art. 7, comma 1 capoverso "Selvaggina migratoria": a fine capoverso deve considerarsi
 aggiunta la seguente dicitura "Per le specie Tordo bottaccio e Tordo sassello il predetto
 carniere giornaliero viene limitato fino al 29 gennaio.";
- √ di confermare tutte le altre previsioni riportate nell'Allegato A) della DGR n. 1101/2024;
- 2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) in versione integrale.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 lettere da a) ed e) della linee guida sul "sistema dei controlli interni nella regione Puglia" adottare con D. G. R. 23 luglio 2019 n. 1374.


Il funzionario responsabile di E.Q. "Attuazione della Pianificazione faunistico – venatoria":

Sig. Giuseppe CARDONE



Il Dirigente della Sezione "Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali":

Dott. Domenico CAMPANILE



Il Direttore di Dipartimento, ai sensi degli articoli 18 e 20 del D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di D.G.R.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:

Prof. Gianluca NARDONE



L'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Regionale,

propone

alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto.

Dott. Donato PENTASSUGLIA

